

SEZIONE SVIZZERA DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE DI GIURISTI

STATUTI

Nome, Scopo e Sede

Art. 1

La “Sezione Svizzera della Commissione Internazionale di giuristi”, “Section Suisse de la Commission Internationale de Juristes”, “Schweizerische Sektion der Internationalen Juristenkommission” è una associazione ai sensi dell’art. 60 del Codice Civile Svizzero.

Art.2

La Sezione Svizzera della Commissione Internazionale di giuristi (International Commission of Jurists, ICJ) è un’associazione a scopi non lucrativi per la promozione, a livello nazionale e internazionale, della giustizia, dello stato di diritto e dei diritti fondamentali degli individui.

Questi scopi sono perseguiti in collaborazione con le attività della Commissione Internazionale di Giuristi, e in particolare con manifestazioni pubbliche, pubblicazioni, scambi di esperienze scientifiche e relazioni costanti con le associazioni nazionali ed internazionali che perseguono gli stessi scopi.

Art. 3

La sede della commissione si trova al domicilio del presidente.

Adesione

Art. 4

Possono divenire membri della Sezione Svizzera della Commissione Internazionale di giuristi i giuristi di nazionalità svizzera o domiciliati in Svizzera a condizione che conoscano bene l’ordine giuridico svizzero.

L’ammissione si fa previa domanda scritta ed è approvata dal Comitato. Nel caso in cui la domanda fosse respinta si pronuncia l’Assemblea Generale.

Art. 5

Le dimissioni avvengono per lettera al Comitato tre mesi prima della fine dell’anno.

L’Assemblea Generale può escludere un membro per comportamento indegno alla sua qualità di membro.

Organi

Art. 6

Gli organi dell'associazione sono

1. L'Assemblea Generale
2. Il Comitato
3. Il Comitato di Gestione
4. I Revisori

Assemblea Generale

Art. 7

L'Assemblea Generale ordinaria ha luogo ogni anno durante i primi sei mesi dell'anno.

Le Assemblee Generali straordinarie sono convocate su richiesta del Comitato o dell'Assemblea Generale o con domanda scritta e motivata di un decimo dei membri.

Il Comitato convoca l'Assemblea Generale. Lo fa per iscritto almeno venti giorni prima della data dell'Assemblea; l'invito comprende l'ordine del giorno. In caso di modifiche degli statuti il progetto di modifica va allegato alla convocazione.

Art. 8

L'Assemblea Generale è diretta dal presidente o, in caso di impedimento, dal vicepresidente.

Le decisioni ed elezioni dell'Assemblea Generale avvengono a maggioranza assoluta, a voto aperto o segreto.

Qualora per delle elezioni vi è necessità di un secondo turno questo si farà a maggioranza relativa.

Il presidente esercita il voto durante le elezioni, oltre a ciò emette il voto soltanto a parità di voti.

Per modifiche degli statuti e per la decisione di scioglimento dell'associazione è richiesta la maggioranza dei tre quarti, tranne per la modifica della quota sociale (art. 15), per cui basta la maggioranza assoluta.

Art. 9

L'Assemblea Generale è l'organo principale dell'associazione con le competenze seguenti.

1. Elezione e revoca del Comitato, del presidente e dei revisori
2. Delibera del rapporto annuo del Comitato
3. Delibera dei conti annui e del rapporto dei revisori
4. Decisione di scarico al Comitato
5. Decisioni a proposito di domande di ammissione ricusate dal Comitato (art. 4 cpv 2) e di esclusioni (art. 5 cpv 2).
6. Modifica degli statuti
7. Scioglimento dell'associazione

Mozioni di membri individuali che vanno sottoposte all'Assemblea Generale dovranno essere inoltrate al Comitato al meno due settimane prima dell'Assemblea.

Comitato

Art. 10

Il Comitato si compone di almeno 5 membri. Il presidente è pure presidente dell'Associazione. Il Comitato ed il presidente sono eletti per una durata di tre anni e sono rieleggibili. I membri del Comitato devono provenire dalle diverse regioni del paese e rappresentare diverse professioni.

Il Comitato si riunisce a seconda delle necessità o su richiesta di un membro.

Il Comitato prende le decisioni a maggioranza dei membri presenti. Il presidente partecipa al voto; in caso di parità di voti il suo voto è preponderante.

Sono ammesse decisioni per via epistolare a meno che un membro del Comitato chieda la delibera in riunione. Per una decisione per via epistolare è necessario l'accordo di tutti i membri del Comitato.

Art. 11

Sono di competenza del Comitato tutti gli oggetti che non siano demandati, per legge o dagli statuti, ad un altro organo.

Salvo quanto previsto all'art. 9 cifra 1 il Comitato si costituisce da se. Stabilisce il diritto di firma. Può nominare un segretario generale che partecipa alle riunioni del Comitato e del Comitato di Gestione con voto consultativo. Il Comitato decide e sorveglia le pubblicazioni dell'Associazione. L'attività nel Comitato non è remunerata. I membri hanno diritto al rimborso delle spese.

Comitato di Gestione

Art. 12

Il Comitato può nominare un Comitato di Gestione che sarà composto da almeno tre membri del Comitato. Il Comitato di Gestione si occupa degli affari correnti dell'associazione e svolge gli incarichi conferitigli dal Comitato. Per dei compiti particolari il Comitato può incaricare dei gruppi di lavoro o delle persone singole che non devono essere membri dell'Associazione.

Revisori

Art. 13

La durata della carica di revisore è di due anni; i revisori possono essere rieletti. I revisori esaminano i conti dell'Associazione.

Mezzi dell'Associazione

Art. 14

Le quote sociali dei membri, contributi di enti pubblici e i contributi di terzi costituiscono i mezzi finanziari dell'Associazione. I membri dell'Associazione non rispondono personalmente per gli impegni dell'Associazione, queste saranno garantite unicamente dal patrimonio sociale.

Art.15

La quota sociale annua è di Fr. 100.-, per studenti Fr. 30.-.

Conti

Art. 16

I conti saranno chiusi al 31 dicembre di ogni anno, la prima volta il 31 dicembre 1992.

Art. 17

In caso di dissoluzione dell'Associazione l'Assemblea Generale decide dell'utilizzazione dei mezzi finanziari su proposta del Comitato; comunque il patrimonio sarà devoluto ad una organizzazione di utilità pubblica esente da tasse che persegue gli stessi o analoghi scopi.

DISPOSIZIONE FINALI

Art. 18

I presenti statuti entrano in vigore il giorno della loro adozione da parte dell'Assemblea costituente il 24 maggio 1991; sono stati modificati dall'Assemblea Generale del 27 giugno 2002 e dall'Assemblea Generale del 14 giugno 2007.

Per i fondatori :

dott. Philippe Abravanel

dott. Katharina Sameli

Prof. dott. Daniel Thürer